



# COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.11 del 20/05/2014**

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Sì
2. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
3. LIVIO GILLI - Consigliere	Sì
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Sì
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
6. FRANCO BALBO - Consigliere	Sì
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
8. FEDERICO VALLE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni.

Con particolare riferimento alla TASI, l'art. 1 della legge di stabilità dedica alla nuova tassa i commi da 639 a 669, stabilendo che con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, sia determinata, altresì, la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Si ricorda che l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l'ampiezza della potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il regolamento sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna e con lo stesso sono stati definiti, nel titolo quarto, presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili.

L'aliquota base della TASI è fissata all'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU e ad essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo richiede l'individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell'onere, nella ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tra quest'ultimo e l'occupante sul quale grava una percentuale nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 recita testualmente che: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con*

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011".

Considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito indicate, rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014.

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 590.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure, pur non celando le incertezze inevitabili in fase di prima applicazione del tributo e connesse ad una disciplina ancora oggetto di interventi di rettifica o di aggiustamenti a livello legislativo:

- aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IUC, escluse dal pagamento dell'IMU.

- aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come precedentemente definite, e per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili;

Rilevato che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

Dato atto che , ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

Descrizione	Tipologia di spesa				
	Personale	Acquisto di beni	Prestazioni di servizi	Trasferimenti	Utilizzo di beni di terzi
Pubblica illuminazione			197.500,00		
Servizi socio assistenziali			8.000,00	202.000,00	
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;		1.500,00	35.000,00		
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale		8.300,00	121.400,00		2.900,00
Servizio di manutenzione ordinaria cimitero		500,00	8.800,00	400,00	
Servizio di polizia locale e di protezione civile	120.100,00		2.300,00	9.000,00	
Servizi tecnico/manutentivi	20.000,00				
Biblioteca		3.900,00	2.000,00		
<b>Totali parziali</b>	<b>140.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>2.900,00</b>

Totale complessivo	743.600,00
Totale gettito TASI presunto	590.000,00
Percentuale di copertura dei servizi	79%

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinvenibile nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale in corso di approvazione).

Per l'anno 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 luglio p.v. con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014.

L'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

L'opportunità di approvare la presente deliberazione entro il 23 maggio 2014 si ricollega alla ulteriore limitazione prevista dalle modifiche apportate alla disciplina del tributo dall'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 che ha previsto tale data quale termine ultimo per inserimento del testo della relativa deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini del pagamento delle rate in base all'effettiva aliquota deliberata dai Comuni per il 2014. Un termine successivo esporrebbe i contribuenti e lo stesso comune alle incertezze e difficoltà della disciplina e tempistica degli acconti prevista dalla citata normativa.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente.

*Sentito l'intervento introduttivo del consigliere incaricato, Balbo dott. Franco, che si sofferma sui presupposti e caratteristiche della nuova tassa introdotta dal legislatore quale ripartizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).*

*La Tasi è diretta a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili che, con il presente provvedimento, sono stati individuati con la quantificazione del relativo costo.*

*Il Comune nel corso dell'anno sperimenterà l'applicazione della nuova tassa e, per tale motivo ha voluto non solo dotarsi, in tempo utile, dello strumento regolamentare, ma individuare una disciplina semplice che agevoli il contribuente e l'attività accertativa dell'ufficio tributi. Con l'approvazione del regolamento e delle tariffe TASI è rispettato il termine del 23 maggio previsto dal D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 per superare ogni incertezza in ordine alle scadenze di pagamento e per assicurare sufficienti flussi finanziari atti ad evitare anticipazioni di cassa.*

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	8
Votanti	6
Astenuti	2 (De Vita e Valle)
Voti favorevoli	6
Voti contrari	=

## DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di definire, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) come segue:

- aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IUC, escluse dal pagamento dell'IMU.

- aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come precedentemente definite, e per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili;

Di rilevare che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale e all'articolo 52 dello stesso sono stabilite le scadenze per il pagamento conformi a quelle indicate nel comma 688 della Legge 147 del 27/12/013 e fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.

Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 6 voti favorevoli e 2 astenuti (De Vita e Valle) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ruella Silvia

Rosta, lì 15/05/2014

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
ANDREA TRAGAIOLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

.....

.....

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-mag-2014 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 21-mag-2014

.....

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....